

**Regolamento**  
**d'applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento**  
**e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane**  
 (del 22 agosto 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LANz)

**decreta:**

Capitolo primo  
**Competenze**

**Dipartimento della sanità e della socialità**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) applica la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LANz); esso si avvale della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (in seguito Divisione) e dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (in seguito Ufficio).

<sup>2</sup>Il Dipartimento è in particolare competente per:

- a) emanare e revocare le decisioni di riconoscimento ai sensi della LANz;
- b) coordinare a livello strategico le risorse e le prestazioni previste dalla LANz;
- c) emanare direttive sui contributi (rette) a carico delle persone anziane e stabilire il contributo minimo (retta minima).

**Divisione dell'azione sociale e delle famiglie**

**Art. 2** La Divisione è competente per:

- a) rilevare i bisogni esistenti e prospettare l'offerta e l'ordine degli interventi come base per l'elaborazione della pianificazione cantonale da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 5 LANz;
- b) definire le prestazioni finanziate tramite i contratti di prestazione;
- c) stipulare i contratti di prestazione;
- d) stabilire il contributo annuo fisso a favore del Consiglio degli anziani.

**Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio**

**Art. 3** L'Ufficio è competente per:

- a) realizzare gli obiettivi della pianificazione cantonale;
- b) collaborare con i Comuni e gli enti di diritto pubblico e di diritto privato e assicurare loro la necessaria consulenza per la realizzazione di attività a favore delle persone anziane ai sensi della LANz;
- c) preparare i contratti di prestazione e vigilare sulla loro applicazione;
- d) esercitare il controllo finanziario sulle strutture sociosanitarie;
- e) promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie e garantire il controllo della qualità di tali prestazioni;
- f) esaminare la documentazione concernente le domande di finanziamento per l'acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, della costruzione, della ristrutturazione e dell'ampliamento delle stesse nonché concedere i relativi contributi fino a fr. 500'000.-.

Capitolo secondo  
**Finanziamento**

**Strutture sociosanitarie**

**Art. 4** Possono beneficiare di contributi le seguenti strutture sociosanitarie:

- a) strutture medicalizzate per persone anziane parzialmente o completamente non autosufficienti che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto;

- b) appartamenti protetti per persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.

#### **Organizzazione delle strutture sociosanitarie**

**Art. 5** <sup>1</sup>Le strutture sociosanitarie accolgono, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 della Legge sanitaria del 18 aprile 1989, le persone anziane ai sensi dell'art. 3 LAnz.

<sup>2</sup>Le strutture possono accogliere persone che non rientrino nella definizione di persone anziane ai sensi dell'art. 3 LAnz, previa autorizzazione dell'Ufficio.

#### **Personale**

**Art. 6** <sup>1</sup>Le strutture sociosanitarie riconosciute dispongono di personale adeguato, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista delle conoscenze professionali.

<sup>2</sup>Il personale deve poter garantire l'erogazione di prestazioni di qualità, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal contratto di prestazione.

#### **Direttore**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il Direttore di ogni struttura sociosanitaria riconosciuta ai sensi dell'art. 6 LAnz deve possedere la formazione, l'esperienza e le attitudini necessarie al buon funzionamento della struttura in questione.

<sup>2</sup>Il bando di concorso per l'assunzione del Direttore di una struttura sociosanitaria deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino; il bando deve essere preventivamente sottoposto all'Ufficio per approvazione.

<sup>3</sup>Tutte le candidature devono essere sottoposte all'Ufficio che ne valuta l'idoneità sulla base di quanto previsto dal bando di concorso.

<sup>4</sup>L'ente gestore della struttura sociosanitaria procede alla nomina del Direttore unicamente tra i candidati ritenuti idonei dall'Ufficio; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

#### **Procedura di riconoscimento**

**Art. 8** L'Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento, i termini e la documentazione necessaria.

#### **Finanziamento per la costruzione**

**Art. 9** I contributi per la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento (compresi le attrezzature e l'arredamento di base) di strutture sociosanitarie sono concessi se:

- a) le attività svolte rientrano nel quadro della pianificazione cantonale e
- b) le opere proposte sono conformi alle normative vigenti e alle direttive tecniche del Dipartimento.

#### **Finanziamento per l'esercizio**

**Art. 10** <sup>1</sup>Il contributo globale è strutturato in una parte standard e in una parte individualizzata.

#### **Struttura del contributo globale e istanza di finanziamento**

<sup>2</sup>La parte standard è calcolata sulla base dei costi-obiettivo delle prestazioni definiti dalla Divisione; tali costi possono essere differenziati per tipo di prestazione e in base alla quantità e alla qualità delle prestazioni erogate; la parte individualizzata è calcolata sulla base dei costi non standardizzabili e tiene conto di eventuali situazioni particolari di singole strutture.

<sup>3</sup>L'Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza di finanziamento, i termini e la documentazione necessaria.

#### **Determinazione del contributo globale**

**Art. 11** <sup>1</sup>Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente i costi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla LAnz e dal presente regolamento.

<sup>2</sup>Agli enti di diritto privato, tenuto conto della loro situazione finanziaria, possono essere riconosciuti:

- a) gli interessi ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versato a terzi, considerato che gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l'istituto di credito, mentre il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto nella misura massima del 3% sul valore iniziale del debito riconosciuto;
- b) le quote di rimborso annuale dei prestiti stanziati ai sensi della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 21 marzo 1997 (abrogata dalla Legge federale sulla

politica regionale del 6 ottobre 2006) e della Legge di applicazione e di complemento della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 17 ottobre 1977 (abrogata dalla Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006).

<sup>3</sup>Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

<sup>4</sup>Le entrate sono stabilite in base agli art. 11, 16 e 17 LANz.

### **Adeguamento del contributo globale**

**Art. 12** <sup>1</sup>Il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale allo scopo di:

- a) mantenere un'adeguata correlazione tra contributo, quantità e qualità delle prestazioni e tra entrate stimate ed entrate effettive
- b) considerare eventi esogeni rispetto alla gestione della struttura.

<sup>2</sup>Tali adeguamenti sono regolati finanziariamente nell'esercizio successivo rispetto a quello in cui sono accertati.

### **Garanzie di equilibrio finanziario**

**Art. 13** <sup>1</sup>Le strutture sociosanitarie riconosciute adottano le misure necessarie per sostenere l'equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.

<sup>2</sup>A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.

<sup>3</sup>Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e il loro utilizzo.

### **Contratto di prestazione**

**Art. 14** <sup>1</sup>Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.

<sup>2</sup>Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi qualitativi e quantitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di tale contributo; di regola il contributo globale è versato nell'anno di esercizio in rate definite dal contratto.

<sup>3</sup>Il contratto indica il numero di posti letto autorizzati ai sensi dell'art. 80 Legge sanitaria.

### **Partecipazione dei Comuni all'onere a carico dell'ente proprietario della struttura**

**Art. 15** <sup>1</sup>Richiamato l'art. 8 LANz si stabiliscono i seguenti parametri e modalità di calcolo degli interessi e ammortamenti ipotecari:

- a) l'ammortamento ipotecario annuo del 3% del valore iniziale riconosciuto;
- b) gli interessi passivi ipotecari applicati dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado, sul valore residuo riconosciuto;
- c) la quota giornaliera di rimborso che si ottiene dividendo l'importo complessivo degli interessi e degli ammortamenti ipotecari a carico dell'ente proprietario della struttura per il numero delle giornate di occupazione annuali potenziali.

<sup>2</sup>Il numero delle giornate di occupazione annuali si ottiene moltiplicando il numero di posti letto della struttura per 365 giorni.

## **Capitolo terzo**

### **Procedura di finanziamento per l'acquisto di terreni, di edifici, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento**

#### **A. Contributi superiori ai 500'000.– franchi**

### **Domanda preliminare**

**Art. 16** <sup>1</sup>Prima di procedere all'acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, o all'elaborazione di progetti per la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle stesse, una domanda preliminare di finanziamento deve essere presentata al Dipartimento.

<sup>2</sup>Tale domanda deve includere la documentazione seguente:

- a) la descrizione di massima del progetto;
- b) il numero di posti letto previsti e la tipologia degli stessi;
- c) il costo stimato;
- d) il piano di copertura finanziario.

### **Progetto definitivo e documentazione**

**Art. 17** 1Se la domanda preliminare di finanziamento viene accolta, una domanda definitiva di finanziamento deve essere presentata al Dipartimento.

2Tale domanda deve includere in 4 copie la documentazione seguente:

- a) il progetto definitivo;
- b) la relazione tecnica;
- c) il preventivo dettagliato;
- d) il piano di finanziamento.

#### **Inizio lavori**

**Art. 18** L'inizio dei lavori è subordinato all'accoglimento della domanda definitiva di finanziamento da parte del Gran Consiglio.

### **B. Contributi fino a fr. 500'000.–**

#### **Procedura**

**Art. 19** Le richieste di contributi fino a fr. 500'000.– sono da presentare all'Ufficio, secondo la procedura stabilita dallo stesso.

### **Capitolo quarto Consiglio degli anziani**

#### **Compiti**

**Art. 20** 1Nell'ambito della sua attività il Consiglio degli anziani in particolare:

- a) contribuisce a sviluppare un'idea positiva dell'età anziana;
- b) sollecita le misure che contribuiscono a rafforzare la solidarietà tra generazioni;
- c) partecipa direttamente allo sviluppo di programmi specifici;
- d) propone le modifiche legislative e ambientali adeguate ad una società aperta a tutte le generazioni;
- e) sollecita l'applicazione di misure atte a sostenere la promozione dell'autonomia e la prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti.

2Prima di modifiche di norme legislative o esecutive riguardanti il settore delle persone anziane o dell'adozione di importanti provvedimenti di portata generale riguardanti tale settore è richiesto l'avviso del Consiglio degli anziani.

#### **Rappresentanza dello Stato**

**Art. 21** 1Allo Stato deve essere garantita una rappresentanza con voto consultivo nel Consiglio degli anziani.

2Il rappresentante dello Stato viene designato dal Consiglio di Stato e resta in carica per quattro anni.

#### **Finanziamento**

**Art. 22** 1Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio degli anziani presenta alla Divisione un preventivo sulla base delle attività previste per l'anno successivo.

2In base a tale preventivo la Divisione stabilisce il contributo annuo fisso, entro i limiti posti all'art. 24 cpv. 3 della LANz.

### **Capitolo quinto Disposizioni finali**

#### **Norma abrogativa**

**Art. 23** Il Regolamento della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973, del 8 gennaio 2008, è abrogato.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 24** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>1</sup>

---

Publicato nel BU **2012**, 407.

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 31 agosto 2012 - BU 2012, 407.